

Il Collegio Arbitrale, nominato ai sensi dell'art. 237 del Regolamento Nazionale Sportivo 2020, composto dagli Arbitri:

Avv. Laura Palombo - Presidente
Avv. Stefano Esposito - Componente
Avv. Vitantonio Amodio - Componente

ha deliberato a maggioranza il seguente

LODO

Nel procedimento arbitrale promosso mediante domanda depositata in data 19.12.2019 da:

BALDAN NICOLA, nato a Piove di Sacco (PD) in data 30.05.1982, codice fiscale BLDNCL82E30G6930 titolare di licenza ACI SPORT n. 83436, rappresentato e difeso dall' Avv. Marco Giuseppe Baroncini

-attore-

CONTRO

SCALVINI ERIC, nato a Gavardo il 28.3.1995, titolare di licenza Aci Sporto n.355378, codice fiscale SCLRCE95C28D940V rappresentato e difeso dall' Avv. Massimiliano Cerrai

-convenuto-

FATTO

Con "ATTO DI NOMINA D'ARBITRO", il licenziato Baldan Nicola in data 19.2.2019 ha attivato la procedura arbitrale prescritta dall'art. 236 del Regolamento Nazionale Sportivo C.S.A.I./A.C.I. vigente, al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di SCALVINI NICOLA e del concorrente BRC RACING TEAM., in persona del legale rapp.te p.t. (licenza ACI SPORT n.360937) per le condotte ritenute illecite agli stessi imputate e, conseguentemente, ottenere la condanna di Eric Scalvini al risarcimento del danno patrimoniale alla vettura da competizione condotta da Baldan Nicola Hyundai i30 TCR (WIN WMCI30TCRHHMS0023), quantificato in euro 134.200,00 (di cui 24.200 a titolo di IVA), a seguito della distruzione del veicolo, nonché in euro 963,85 per spese mediche ed euro 19.720,50 per danno non patrimoniale, nella forma del danno permanente e dell'inabilità temporanea, la cui determinazione è stata rimessa al Collegio, anche in via equitativa, Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

A fondamento della citata pretesa l'attore lamentava l'inadempimento del licenziato Eric SCALVINI per aver tenuto nel corso della competizione sportiva, tenutasi il 28.7.2018 nel circuito di Imola, al 1° giro di lancio per la qualificazione, una andatura a zig zag, con ciò procurando la collisione con la vettura di Baldan che la seguiva e procurandosi, a seguito della violazione regolamentare segnalata dai Commissari sportivi, la squalifica dalla gara.

In particolare, l'attore identificava l'inadempimento contrattuale nella violazione del regolamento vigente per avere lo Scalvini coscientemente nel corso della gara all'altezza variante alta, deliberatamente cambiato traiettoria di marcia, andando così a tamponare la vettura di Baldan che stava regolarmente proseguendo a destra nel suo senso di marcia dopo aver compiuto manovra di sorpasso. Inoltre, posta la responsabilità del pilota, secondo l'attore ne conseguiva, per effetto della violazione dell'art. 90 del regolamento vigente, la responsabilità oggettiva e solidale del Team/Concorrente Racing Team, per il quale correva e partecipava Eric Scalvini. Aggiungeva ancora parte attrice Baldan come la stessa fosse legittimata anche all'azione di risarcimento del danno al veicolo in qualità di conducente e comodataria, tenuta verso il comodante Soc. Baldan Recupero e Trattamenti srl per espressa clausola contrattuale a tenerlo indenne da danni al veicolo, il cui obbligo di riparazione pertanto sarebbe ricaduto esclusivamente sull'utilizzatore al momento della riconsegna dell'auto.

Con la citata domanda di arbitrato, inoltre, l'attore procedeva alla nomina del primo arbitro nella persona dell'Avv. Vitantonio Amodio, il 18.12.2018.

Effettuata la notifica da parte della Segreteria dell'atto introduttivo dell'arbitrato il 18.3.2019, seguiva il 22.03.2019 la costituzione in giudizio, effettuata in termini, di Eric Scalvini, mediante deposito di "CONTRODEDUZIONI".

Con detto atto la convenuta, in via preliminare, nel segnalare di non aver raggiunto un accordo sulla nomina del proprio arbitro con BRC Team, e per questo rimettendosi alle norme regolamentari previste che impongono al Presidente della Corte Federale di Appello di procedere alla scelta, la stessa cadeva sull'Avv. Stefano Esposito, con nomina del 18.7.2019, come pure d'ufficio si procedeva alla nomina del Presidente del Collegio, così perfezionandosi la composizione collegiale degli arbitri.

Nella memoria di costituzione con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano Cerrai, lo stesso contestava e impugnava la domanda di arbitrato, poiché ritenuta inammissibile e/o improcedibile per difetto di

legittimazione attiva di Baldan Nicola, quanto alla pretesa risarcitoria riferita al danno materiale al veicolo, Hyundai i30 TCR (identificato da parte attrice come VINWCMCI30TCRHHMS0023) di proprietà della Baldan Recupero e Trattamenti srl, di cui si contestava anche la quantificazione formata dalla relazione di parte Ing. Fini. Nel merito, contestando altresì la relazione di parte del Dott. Calogero Nicolai, eccepiva la carenza di causa petendi per mancanza dell'asserita responsabilità risarcitoria dello Scalvini, richiamandosi nella specie alla scriminante dell'esercizio dell'attività sportiva con riferimento al c.d. rischio consentito, riferibile anche all'automobilismo, quale disciplina sportiva, pericolosa a violenza eventuale, che esclude l'antigiuridicità del non intenzionale evento lesivo stante il collegamento funzionale con l'azione sportiva, con preclusione, quindi, della sua risarcibilità in sede civile; nella condotta dello Scalvini, non sarebbe pertanto configurabile un'azione cosciente e volontaria tesa a ledere la sfera giuridica altrui. Assumeva altresì Scalvini nella stessa memoria la sussistenza quantomeno concorrente di colpa di Baldan Nicola nella causazione del sinistro de quo. Ai fini di escludere la responsabilità così si ricostruiva la dinamica del sinistro: il giorno 28.7.2018 sul circuito di Imola, poco dopo la variante alta, durante il primo giro di lancio della sessione di prove ufficiali di qualificazione della gara TCR Italy- Touring Car Championship, si è verificato un incidente tra la vettura Hyundai n.19 condotta dal pilota Eric Scalvini e la vettura Hyundai n.8 condotta dal pilota Nicola Baldan; l'incidente è occorso durante il primo giro di riscaldamento (warm up), immediatamente successivo all'uscita dalla pit lane delle vetture, prima del cronometrando delle singole prestazioni "sul giro" dei piloti. Detto primo giro di lancio/riscaldamento è normalmente utilizzato dai piloti per portare alle corrette temperature le varie componenti del veicolo e in particolare freni e pneumatici. Lo Scalvini, partito per primo, procedeva con zig zag per procedere al riscaldamento degli pneumatici e non si sarebbe atteso una manovra di sorpasso da chi lo seguiva che posizionandosi sulla destra è stato colpito proprio durante la fase di spostamento di traiettoria dello Scalvini. Quest'ultimo non si è così avveduto dallo specchietto retrovisore del sopraggiungere della vettura di Baldan andando a collidere e facendola cappottare. Per detta condotta in violazione dell'art 89 RSN lo Scalvini è stato sanzionato con l'espulsione dalla gara.

In data 22.03.2019 si è costituita in giudizio MTM SRL (C.F.00525960043) con il patrocinio degli Avv. Marco Di Toro e Anselmo Carlevaro, rilevando come la stessa è titolare del Marchio BRC Racing Team e precisando che la soc. BRC Racing Team non esiste -partita IVA e numero di licenza

infatti appartengono alla MTM-. Nel merito eccepiva l'inefficacia e l'inoperatività della clausola arbitrale trattandosi di tre soggetti distinti, mentre la clausola è binaria, con esercizio del diritto di manleva e di regresso sia verso Scalvini, sia verso la società Essemotor sport di Scalvini Andrea alla quale MTM aveva noleggiato il mezzo utilizzato per la gara da Eric Scalvini . E da ultimo rilevava : l'infondatezza del richiamo all'art.90 RSN contestando la sussistenza di responsabilità oggettiva in capo a MTM; la carenza di legittimazione attiva dell'attore quanto ai danni patrimoniali; l'assenza di responsabilità del convenuto. E nello specifico, fondava la propria eccezione di insussistenza della responsabilità in capo allo Scalvini richiamandosi ad una condotta funzionale al gioco, per nulla tesa volontariamente a ledere. Lo Scalvini avrebbe infatti legittimamente operato in una fase precedente l'inizio della competizione cambiando traiettoria per riscaldamento pneumatici. Anzi secondo MTM sarebbe censurabile la condotta del Baldan che pur resosi conto della condotta in gara di Scalvini lo avrebbe comunque voluto superare sulla destra costituendo un pericolo e provocando così la collisione. Chiedeva da ultimo che la clausola arbitrale fosse dichiarata incompatibile con la controversia de qua ,avente carattere trilaterale e per questo non esercitando la nomina di alcun arbitro, e che fosse la domanda di arbitrato archiviata e improcedibile direttamente dalla Segreteria.

Il collegio degli arbitri, dunque, provvedeva a riunirsi in conferenza personale il 23.9.2019, di cui veniva redatto verbale; ad esito di detta prima riunione veniva assegnato termine di gg. 20 per il deposito di documentazione idonea ad attestare la relazione giuridica tra MTM srl e BRC Racing Team. Acquisita la documentazione richiesta il Collegio con ordinanza n.1 emessa fuori udienza in data 11.11.2019, riscontrata l'identità tra BRC/MTM e preso atto della mancata nomina del secondo arbitro da parte dei medesimi BRC/MTM, ha dichiarato improcedibile nei loro confronti il procedimento e di conseguenza ne ha disposto l'estromissione con compensazione delle spese, fatta salva la volontà di Baldan di procedere in via separata nei confronti di BRC/MTM. Con la citata ordinanza si è disposto rinvio all'udienza del 2.12.2019, ove, esperito il tentativo di conciliazione, ma fallito, venivano sentiti liberamente il Sig. Baldan e il Sig.Scalvini, riportando ciascuno le proprie versioni dei fatti così come indicate nei loro atti difensivi. Il Baldan ha ritenuto che lo Scalvini che stava zig zagando, avendo rallentato ed essendosi spostato a sx gli ,avrebbe consentito il sorpasso a dx, mentre lo Scalvini ha dichiarato di aver controllato all'altezza della variante alta per l'ultima volta gli specchietti retrovisori e di aver constatato che non c'erano altre vetture nelle immediate vicinanze.

Aggiungeva che nel suo comportamento non c'era stata assolutamente volontarietà. L'Avv. Cerrai produceva: sent.6/2019 Corte federale di Appello; pen drive contenente il video della camera car dello Scalvini e del Larini; planimetria del circuito di Imola; resoconto giornalistico a firma Corghi pubblicato sul sito on line motorport.com del 30.7.2018. l'Avv. Zuccala si opponeva al deposito dell'articolo, perché contenente dichiarazioni sulla cui attendibilità e veridicità non vi erano riscontri.

Nell'udienza successiva del 3.06.2020 è stata fatta richiesta di acquisizione d'ufficio dell'incartamento di chiusura della gara, limitatamente agli atti della gara in questione, fino alla fase delle qualifiche ufficiali che si sono svolte il 28.7.2018, con riserva di ogni ulteriore provvedimento istruttorio.

All'udienza del 14.7.2020 il Collegio disponeva su richiesta di Baldan l'ammissione di interrogatorio formale sui capp.3-4-e 5 della memoria 13.1.2020 e all'esito prova per testi sui capp.4 e 5 stessa memoria e con i testi indicati anche a prova contraria da c/p.

Acquisito il parere sportivo federale ex art. 243 RSN e avanzata proposta conciliativa a cura del Collegio di cui a verbale del 18.12.2020 di euro 60.000 omnia , la stessa veniva accettata solo da parte attrice. Quindi con l'udienza del 30.12.2020 si procedeva all'espletamento dei mezzi istruttori così come disposti il 14.7.2020 e nello specifico veniva sentito Scalvini che confermava di aver verificato, prima di riprendere la manovra a zig zag, dagli specchietti retrovisori che non venissero veicoli.

Le Parti in questa riunione autorizzavano il Collegio alla proroga dei termini, lo Scalvini mediante sottoscrizione, il Baldan a mezzo raccomandata.

All'udienza del 18.1.2021 tenutasi in presenza presso i locali Aci, con la partecipazione del Presidente e del Segretario e in collegamento meet per gli altri componenti del Collegio Arbitrale, è stato escusso il teste Marotta, noto all'ufficio, che ha confermato la tipologia di istruzioni raccomandate durante il briefing, richiamandosi ai divieti generali e di regolamento, senza tuttavia alcun riferimento specifico al divieto di zig zag. Ha specificato altresì che la tecnica del warming tyres consente lo scaldamento degli pneumatici per frazione di pista, mentre il teste Berutti, già direttore sportivo BRC, ha precisato che il riscaldamento degli pneumatici è pratica in uso e avviene utilizzando tutta l'ampiezza della pista, facendo ampieggi larghi o zigzagando.

All'esito dell'istruttoria espletata il Collegio fissava la discussione della causa al 29.3.2021, dove le parti discutevano le questioni preliminari e di merito oggetto del giudizio arbitrale; nel corso dell'udienza l'Avv. Baroncini sollevava eccezione di legittimità costituzionale con riguardo all'art.

243 del RSN; all'esito il Collegio Arbitrale con ordinanza emessa fuori udienza il 27.7.2021 invitava la Segreteria ACI Sport a rimettere la ordinanza resa ai competenti Uffici, per ogni opportuno aggiornamento e chiarimento, anche all'esito dei chiarimenti richiesti dalla Giunta Nazionale del Coni all'ACI, e quindi anche in relazione alla validità ed efficacia della norma novellata (art. 243 Regolamento Sportivo Nazionale Edizione 2020); aggiornamenti e chiarimenti ritenuti necessari ai fini dell'emissione dell'emanando lodo, - sospeso *de facto* sino all'esito dei chiarimenti richiesti-.

Solo in data 5 novembre 2021 perveniva delibera ACI n.35/2021, con cui la Federazione ha approvato le modifiche al regolamento sportivo cap.XX-Arbitrato con riferimento all'art.243, come da ratifica del Consiglio sportivo Nazionale, che lascia ai Collegi margine di discrezionalità per richiedere il parere delle Federazioni per i casi che nascono da incidenti di gara.

La causa dunque già discussa viene portata in decisione.

* * *

Il Collegio a maggioranza decide sulla istanza di arbitrato che è infondata e pertanto viene rigettata per i seguenti

MOTIVI

Prima di esaminare nel merito la domanda un breve cenno alla eccezione di incostituzionalità sollevata dall'Avv. Baroncini nell'interesse del sig. Nicola Baldan .

Il Legale evidenziava che con delibera del 7 ottobre 2020 la Giunta Sportiva ACI ha modificato l'art. 243 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport Edizione 2020, stabilendo che: <<Il Collegio, prima di assumere la decisione sui casi derivanti da eventi accaduti nel corso di una manifestazione sportiva iscritta al calendario sportivo nazionale, provvederà a richiedere alla Federazione, sintetizzando i profili su cui è stata richiesta dalle parti la decisione, un parere scritto rispetto all'osservanza del codice di comportamento sportivo (art. 8 Regolamento Sportivo Nazionale) da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento di arbitrato e di tutte le ulteriori regole e consuetudini sportive per il settore di attività della controversia vigenti al momento del fatto. Detto parere verrà rilasciato dalla Federazione entro 15 giorni dalla richiesta>> Censura quindi la norma che ritiene incostituzionale in quanto la richiesta del parere lederebbe la imparzialità di giudizio degli Arbitri, chiedendo quindi che il Collegio sollevi la questione di legittimità costituzionale di detta disposizione regolamentare .

Le censure è palesemente infondata sotto plurimi profili .

Il sindacato della Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 134 Cost. è limitato alle sole fonti di rango primario, con esclusione delle fonti secondarie e, dunque, dei regolamenti.

Secondo la giurisprudenza, ciò è imposto in ragione del principio per il quale la Corte Costituzionale è giudice delle leggi e non della costituzionalità.

Pertanto la sollevata censura di costituzionalità dell'art. 243 del regolamento Aci è sotto tale profilo infondata; a ciò deve aggiungersi anche che sia i giudici sportivi sia i collegi arbitrali istituiti dalle clausole compromissorie federali, non vengono riconosciuti come introduttori necessari, cioè come organi soggettivamente legittimati a sollevare questioni di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 376 del 2001, in Giurisprudenza Costituzionale, 2001, 3735, che ha riconosciuto tale qualifica solo agli arbitri rituali) .

L'eccezione è quindi infondata e va rigettata.

In relazione alla eccepta carenza di legittimazione attiva riferita alla richiesta risarcitoria del Baldan il Collegio ritiene che sussista legittimazione attiva: è appena il caso di richiamare l' unanime giurisprudenza di merito e legittimità, la quale “ Non dubita che legittimato all'azione di risarcimento del danno ingiusto non è soltanto il proprietario del bene danneggiato, ma anche colui che al momento del verificarsi del fatto illecito ne abbia soltanto la materiale disponibilità e sia tenuto a riconsegnarlo integro al proprietario, non essendo necessaria l'identità tra titolo al risarcimento e titolo giuridico di proprietà ” (tra le molteplici cfr. Cass. Civ. 12 gennaio 2011 n. 534 ; Cass. Civ. 5 luglio 2007 n. 15233 ; Cass. Civ. 16 novembre 2007 n. 23794 ; Cass. Civ. 27 luglio 2006, n. 17145 ; Cass. Civ. 1 ottobre 2004 n. 19657 ; Cass. Civ. 1 luglio 2002 n. 9554 ; Cass. Civ. 28 luglio 2001 n. 10334 ; Cass. Civ. 28 aprile 2000 n. 5421).

L'eccezione è quindi infondata e va rigettata.

Passando al merito Il Collegio a maggioranza con il dissenso dell'arbitro Avv. Vitantonio Amodio, che motiverà nel prosieguo la propria “dissenting opinion” ritiene la domanda infondata, rientrando la condotta tenuta dallo Scalvini, nei confini del cd. rischio consentito, come delineati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità .

Il rischio sportivo è proprio degli sport motoristici in particolare di quelli, come nella fattispecie, di velocità in circuito; in particolare l'Art. 8 del RSN sancisce che “ l'automobilismo è una disciplina

che potrebbe comportare un rischio sportivo che tutti i partecipanti accettano nel momento che sottoscrivono la licenza sportiva”

La giurisprudenza di merito e di legittimità, civile e penale, ha delineato negli anni i contorni del cd. rischio consentito : l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano. Ne consegue che i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi" (Cass. civ., Sez. III, 27/10/2005, n. 20908);

Ebbene la condotta dello Scalvini, che percorreva il giro di riscaldamento zigzagando da un lato all'altro della pista per riscaldare gli pneumatici e non si avvedeva del sopraggiungere della vettura del Baldan, provocandone la rovinosa uscita di pista, pur essendo censurabile dal punto di vista dei regolamenti federali, - ed infatti è stata sanzionata- non può dirsi travalicare la soglia del cd. rischio consentito .

Infatti secondo la giurisprudenza della S.C. “ in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, la condotta dell'agente è scriminata soltanto laddove sussista uno stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo. Non sussiste tale nesso funzionale se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere l'avversario, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco. Sussiste, pertanto, in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano” (così Cassazione civile sez. III - 10/05/2018, n. 11270)

La sentenza citata conferma un orientamento sul punto ormai consolidato : "In materia di risarcimento del danno conseguente a un infortunio sportivo, poiché la lesione dell'integrità fisica del giocatore ad opera di altro partecipante costituisce un'eventualità contemplata, va ritenuto che la responsabilità è esclusa se, pur in presenza di violazione della regola propria dell'attività sportiva specificamente

svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso; il nesso funzionale è escluso dall'impiego di un grado di violenza o di irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano" (Cass. civ., Sez. III, 22/10/2004, n. 20597);

La mera violazione delle regole del gioco quindi non comporta automaticamente l'illegittimità del comportamento, essendo a tal fine comunque richiesto un *quid pluris* per configurare una responsabilità dell'agente. Pertanto, si risponde a titolo di colpa dell'evento cagionato, solo allorché il fallo posto in essere, pur se finalizzato all'attuazione del gioco, sia di tale durezza da comportare la prevedibilità di un pericolo serio dell'evento lesivo, da non essere compatibile cioè con le caratteristiche proprie del gioco: in tal modo, l'avversario viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante medio, cioè ad un rischio non consentito, sul presupposto che chi pratica sport accetta di esporsi, entro determinati margini di rischio, a certe tipologie di eventi che possono originare un danno (Cass. pen. n. 20595/2010, Cass. pen. n. 17923/2009, Cass. pen. n. 45210/2005, Cass. pen. n. 19473/2005, Cass. civ. n.20908/2005, Cass. civ. n. 20597/2004, Cass. pen. n. 19473/2005, Cass. civ. n. 12012/2002, Cass. pen. n. 24942/2001, Cass. pen. n.8910/2000, Cass. pen. n. 1951/2009, Cass. pen. n. 2286/1999, Cass. civ. n. 1564/1997). In particolare, si ha superamento del cd. rischio consentito e dell'alea normale, ogniqualvolta venga posta coscientemente a repentaglio l'incolumità del giocatore avversario, il quale è legittimato ad attendersi comportamenti agonistici anche rudi, ma non violazioni del dovere di lealtà che si risolvano nel disprezzo per l'altrui integrità fisica (Cass. pen. n. 8910/2000).

Ebbene dall'esame delle risultanze istruttorie, dei filmati e dichiarazioni in atti, questo Collegio ritiene, come detto a maggioranza, che nella fattispecie non possa ritenersi superata quella soglia individuata dalla Giurisprudenza citata.

La condotta dello Scalvini infatti, pur concretante una violazione delle norme regolamentari, e come tale sanzionata, non presenta quelle caratteristiche individuate dalla giurisprudenza (volontarietà, violazione dei doveri di lealtà, comportamento improntato da durezza e violenza tali da porsi al di fuori del contesto proprio di una gara automobilistica di velocità) tali da ritenere superata la soglia del rischio consentito.

La mancanza di dolo dello Scalvini è stata peraltro cristallizzata dalla sentenza della Corte di Appello

federale n. 6/19 che richiama l'art. 227 3 lett. b che disciplina ipotesi di violazione colpose .

Acclarata la colpa, va detto che nella fattispecie, lo zigzagare per riscaldare gli pneumatici nel giro di riscaldamento prima dell'inizio della corsa, per ottenere un tempo che consenta un miglior posizionamento nella griglia di partenza, nella gara, colloca la condotta comunque in un contesto agonistico di gara .

Va inoltre considerato che tale condotta è notoriamente utilizzata usualmente dai piloti per riscaldare le gomme e renderle più performanti.

In conclusione lo Scalvini quindi, ha posto in essere certamente una condotta imprudente, come tale censurabile ed effettivamente sanzionata, che ha messo a rischio l'incolumità del Baldan, ma che non si colloca al di là del cd. rischio consentito, la cui soglia, come descritta e individuata nella giurisprudenza citata, non appare superata per il Collegio, a maggioranza dei suoi componenti.

-La presente decisione è stata assunta a maggioranza, dato che un componente del Collegio Arbitrale, nella persona dell' avv. Vitantonio Amodio, ha formulato la seguente “ *dissenting opinion* ”:

“La *dissenting opinion* relativa alla decisione assunta in ordine alla presente controversia si basa sulle ragioni di merito sotto riportate, che lo hanno indotto ad assumere una posizione diametralmente opposta rispetto a quella raggiunta dagli altri due arbitri, dichiarando che il proprio convincimento si è formato sui principi di diritto dettati dalle norme in materia e dalla Giurisprudenza, nonché sulle risultanze istruttorie svolte, ritenendo, in coscienza, che il convenuto Scalvini si sia reso responsabile di una condotta illegittima, avendo tenuto un' andatura a zig-zag, con cambi repentini di direzione sul rettilineo che separa due curve.

A tal proposito, l' avv. Amodio evidenzia :

- che lo stesso pilota Scalvini, nel corso del procedimento, ha dichiarato che tale azione era finalizzata al riscaldamento delle gomme, in contesto di primo giro di qualifica ;
- che in corso di causa, qualora ve ne fosse stato bisogno, è emerso con altrettanta chiarezza (in quanto suffragato da prove orali e documentali) che la pratica di condurre la vettura, mutando continuamente la direzione di marcia, sia in generale una pratica regolarmente vietata e che fosse stata espressamente vietata anche nell' occasione del sinistro ;
- che parimenti è stato dimostrato come la normativa regolamentare applicabile al caso di specie imponga ai piloti la massima cautela e l' osservanza dei più basilari principi di correttezza, lealtà e rispetto delle regole del gioco.

Pertanto, non appare, a parere dell' estensore dissenziente, che possa dedursi in dubbio che lo Scalvini abbia dato causa, con la sola propria condotta intenzionale e volontaria, al grave incidente occorso al Baldan ed a tutte le conseguenze dannose da questi subite, punibili ex lege.

Tale responsabilità discende non soltanto in base alla Giurisprudenza di merito e di legittimità, pressoché unanime, che ha sempre ritenuto che la c.d. scriminante atipica del rischio sportivo consentito trovi il proprio limite funzionale nel rispetto rigoroso delle norme sportive da parte del danneggiante, ma anche sulla scorta della gravità, della consapevolezza e della sproporzionata irruenza adottata nella condotta dal pilota Scalvini (tra le molteplici cfr. Tribunale Civile di Reggio Calabria, Sezione II, Sentenza 1 luglio 2020, n. 651 ; Tribunale Civile di Ravenna Civile, Sentenza 12 novembre 2019, n. 1148 ; Tribunale di Reggio Emilia, Civile, Sentenza 8 novembre 2012 ; Cass. Civ. 10 maggio 2018 n. 11270 ; Cass. Pen. sentenza n. 33275/2017 ; Cass. Pen. 8 marzo 2016 n. 9559 ; Cass. Pen. sentenza n. 53338/2016 ; Cass. Pen. 3 ottobre 2012 n. 38397 ; Cass. Civ. 13 luglio 2011 n. 15394 ; Cass. Pen. 4 luglio 2011 n. 42114 ; Cass. Pen. 28 aprile 2010 n. 20595 ; Cass. Pen.

sentenza n. 17923/2009 ; Cass. Pen. 4 luglio 2008, dep. 27 novembre 2008 n. 44306 ; Cass. Pen. 20 gennaio 2005, dep. 23 maggio 2005 n. 11473 ; Cass. Pen. sentenza n. 19473/2005 ; Cass. Civ. 8 agosto 2002 n. 12012 ; Cass. Pen. 12 novembre 1999, dep. 25 febbraio 2000 n. 2765).

Né, sul punto, lo scrivente arbitro dissenziente può ritenere condivisibile l'importanza fornita alle argomentazioni svolte riguardo al contesto competitivo o non competitivo in cui il sinistro si è verificato : la circostanza, nel caso concreto, non cambia e non può incidere.

Se, infatti, il contesto fosse interpretato come competitivo, giacché i piloti erano già in pista ed erano in procinto di eseguire il primo giro lanciato e cronometrato, la violazione regolamentare e normativa imputabile allo Scalvini sarebbe assai grave ed evidente, dal momento che lo stesso ha posto in essere condotte espressamente vietate (tra gli altri) dall' art. 89 RSN, peraltro al solo fine di trarne un vantaggio prestazionale in ottica della performance da cronometrarsi a breve, e con modalità ed irruenza del tutto non consone ai principi informanti lo sport automobilistico.

Ma anche a voler considerare il caso opposto, ossia che si fosse trattata di una fase di qualifica non competitiva o a " competitività ridotta ", lo Scalvini si sarebbe comunque reso responsabile della condotta, con ogni relativa conseguenza giuridica.

Se infatti si dovesse concludere per la non competitività, allora la situazione concreta si dovrebbe equiparare sicuramente ad un caso di " gioco fermo ", con naturale ed automatica applicazione dei criteri normali di colpa e delle responsabilità che ne conseguono, sicuramente imputabili allo Scalvini.

In conclusione, a parere dell' avv. Amodio, alla luce sia delle norme di diritto applicabili, che della interpretazione fornita dalla Giurisprudenza di settore sopra richiamate, le risultanze logico deduttive acquisite sui fatti e sulle prove dedotte in corso di causa hanno radicato nel medesimo arbitro, così come sopra manifestato, il proprio convincimento diametralmente opposto rispetto alla maggioranza del Collegio qui chiamato a decidere e la conseguente manifestazione del dissenso esercitato.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti così provvede:

rigettate per quanto in parte motiva le pregiudiziali eccezioni di incostituzionalità e di carenza di legittimazione attiva di parte attrice, a maggioranza

- a) rigetta l'istanza di arbitrato proposta da Nicola Baldan;
- b) compensa tra le parti le spese di lite ravvisandone giusti motivi;
- c) pone definitivamente a carico delle parti il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, così come già disposti e liquidati.

Così deliberato a maggioranza in data 06 dicembre 2021 e sottoscritto in forma digitale in sede di riunione in conferenza personale degli arbitri tenutasi telematicamente.

Si comunichi alle parti a cura della segreteria.

Avv. Laura Palombo - Presidente

Avv. Vitantonio Amodio - Arbitro

Avv. Stefano Esposito - Arbitro